



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'“Economia e delle Finanze

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione” ed il relativo regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. recante: “Riordino della legislazione in materia portuale” e, in particolare, l’articolo 18;

VISTO il DPCM 26 agosto 2015 con il quale è stato approvato il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

VISTI gli atti di Segnalazione dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato n.S1457 (exS2908) del 24 novembre 2017, n.AS1550 del 20 dicembre 2018 e S4143 del 23 marzo 2021 con le quali è stata evidenziata la necessità di emanare un atto regolatorio delle concessioni, stante la perdurante incertezza circa le legittime modalità di espletamento delle procedure di assegnazione delle concessioni portuali e degli obblighi in capo alle amministrazioni concedenti al fine di incrementare la competitività del sistema portuale nazionale, nonché definire criteri tecnici ed economici (con indicazione del relativo punteggio) per l’assegnazione della concessione;

VISTA la delibera n.57/2018 del 30 maggio 2018 dell’Autorità di Regolazione dei trasporti con la quale sono state approvate “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione” al fine di definire le modalità di assegnazione delle concessioni nella maniera meglio rispondente a criteri di efficienza, trasparenza e non discriminazione delle procedure;

VISTI gli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la note n. del con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. del ;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché degli accordi sostitutivi della concessione demaniale di cui all'articolo 18, comma 4, della medesima legge.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per
 - a) «codice della navigazione»: il codice approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
 - b) «regolamento per la navigazione marittima»: il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 - c) «autorità concedente»: l'autorità di sistema portuale istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 oppure, laddove non istituita, l'autorità competente al rilascio delle concessioni demaniali;
 - d) «beni demaniali»: i beni di cui all'articolo 28 e 29 del codice della navigazione;
 - e) «ambito portuale»: l'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
 - f) «concessione»: il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

g) «piano regolatore portuale»: il piano di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 2

(Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale)

1. L'autorità concedente provvede, anche a seguito di istanza di parte, previa valutazione della conformità della stessa all'interesse pubblico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, ed in ogni caso previo avviso pubblico, al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18 della legge n.84 del 1994, con riferimento ai beni demaniali che siano nella sua disponibilità e che, all'interno dei vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, siano destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.
2. L'avviso di cui al comma 1, pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 4, contiene in ogni caso:
 - a) l'identificazione dei beni oggetto della concessione;
 - b) la durata massima della concessione, che non potrà in ogni caso eccedere i 50 anni;
 - c) l'ammontare del canone demaniale;
 - d) le indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere e mezzi amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento ed agli obblighi al riguardo gravanti sul concessionario ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4.
 - e) l'obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare:
 - 1) un programma degli investimenti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;
 - 2) un piano economico-finanziario in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto a); se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle istanze, con le relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino in particolare i piani di investimento ed i tempi di realizzazione degli stessi, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorità concedente tiene conto dei seguenti criteri:

- a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;
- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di “*safety*” che di “*security*”, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico/privato;
- d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria;
- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità ed impatto ambientale del progetto industriale proposto dall'impresa concorrente, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- h) variazione in aumento del canone demaniale cui non potrà essere attribuito un punteggio eccedente 10% ? del punteggio complessivo.

4. I criteri, stabiliti ai sensi del comma precedente, finalizzati alla valutazione delle istanze presentate per il rilascio della concessione, sono pubblicati contestualmente all'avviso di cui al comma 1 e ne costituiscono parte integrante

5. L'avviso deve prevedere le modalità per il conferimento alla scadenza delle concessioni al nuovo affidatario, nonché gli altri aspetti legati al trattamento di fine concessione, quali i criteri di valutazione ed individuazione degli eventuali indennizzi.

6. L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinché congrui spazi, pari almeno a.....(percentuale?) siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali siano già affidate in concessione l'autorità concedente provvederà alla necessaria pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie.

7. In ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84 del 1994 e non concessionarie di aree, alla effettuazione delle operazioni portuali.

8. L'autorità concedente procede alla verifica della coerenza delle istanze pervenute, e dei relativi programmi di attività, con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla valutazione delle istanze, con riferimento agli strumenti di pianificazione strategica del settore, l'autorità competente acquisisce preventivamente il parere vincolante del Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in relazione alle istanze che prevedono una durata superiore a venticinque anni.

9. Le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale, ovvero con gli strumenti di pianificazione strategica del settore, vengono dichiarate inammissibili.

10. L'autorità concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria e per il completamento della stessa può indire apposita conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Nel caso di più domande di concessione, l'autorità concedente procede alla valutazione comparativa delle domande concorrenti, tenendo conto dei criteri stabiliti secondo quanto disposto dal precedente comma 3. Si tiene conto, altresì, degli investimenti già effettuati **e non ancora ammortizzati** dal concessionario nell'area in concessione e dell'attività portuale ivi svolta.

12. Gli esiti delle procedure di affidamento sono tempestivamente comunicati ai partecipanti e resi pubblici nelle stesse forme degli avvisi.

13. Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'autorità concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo della concessione da parte del concessionario uscente.



1. L'istanza ai fini del rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 2 può essere presentata da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84 del 1994, ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, e dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4

(Pubblicità dell'avviso)

1. L'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, è pubblicato sul sito internet dell'autorità concedente per almeno 30 giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata inferiore o pari a quattro anni,

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, per le concessioni di durata superiore a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. La pubblicazione avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del regolamento per la navigazione marittima e la documentazione integrale inerente la concessione può essere consultata dagli interessati presso l'autorità concedente.

3. L'autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

Art. 5

(Criteri per la determinazione del canone)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della Marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, ai beni oggetto di concessione si applicano i canoni demaniali minimi annualmente rivalutati, sulla base degli indici ISTAT, dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n.494.

3.La misura minima di canone prevista dall'articolo 100, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, pari a euro 2.500, si applica alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo le misure tabellari sopra indicate, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Art. 6

(Variazioni al contenuto della concessione demaniale)

1. La variazione nell'estensione della area concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio può essere consentita dall'autorità concedente ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima.

2. La variazione della durata della concessione può essere consentita dall'autorità concedente, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti per interventi, non previsti nel programma di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) punto 1, che, previo consenso dell'autorità concedente, si renda necessario realizzare ai fini dell'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità o comunque per garantire il proficuo utilizzo della concessione

3. In caso di istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorità concedente procede secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 7

(Vicende soggettive successive al rilascio della concessione)

1. Il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente all'autorità concedente eventuali variazioni negli assetti societari e di controllo che si verifichino nel corso della concessione demaniale e a confermare, mediante relazione redatta da un soggetto qualificato, che il mutamento dell'assetto o del controllo non pregiudica il rispetto sia del programma degli investimenti presentato a corredo della istanza di concessione, sia del relativo piano economico-finanziario.
2. Nel caso in cui non pervenga tale relazione ovvero la stessa non sia considerata sufficiente dall'autorità concedente, essa avvia un'istruttoria volta a verificare la perdurante sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il mantenimento della concessione, e assume tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ordinamento.
3. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione è richiesta nel caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario.
4. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 45-bis del codice della navigazione è richiesta nel caso di affitto d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario.
4. Le variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate senza ritardo all'autorità concedente.

Art. 8

(Avvicendamento di concessionari demaniali)

1. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, al concessionario uscente può essere richiesta, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione delle opere non amovibili costruite.
2. La demolizione delle opere, di cui al comma 1, è richiesta solo in presenza di circostanze, sopravvenute all'autorizzazione alla loro realizzazione ed imprevedibili da parte dell'amministrazione, che rendono l'uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle medesime e rispondente ad un più rilevante interesse pubblico.
3. Il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo da parte del subentrante nel caso in cui abbia effettuato investimenti, in relazione al valore dei beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati. Il valore di tali investimenti è oggetto di perizia redatta, a cura e a spese del concessionario uscente, da un esperto individuato dallo stesso all'interno di un elenco di professionisti abilitati in possesso di adeguata competenza nel settore tenuto a cura dell'autorità concedente.
4. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei predetti beni e opere amovibili, o promuove la conclusione di accordi

tra il concessionario uscente ed il concessionario subentrante, al fine di garantire la massima continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni nel provvedimento di concessione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

(Attività di verifica dell'autorità concedente)

1. L'autorità concedente svolge annualmente attività di verifica sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario, ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorità, e relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili circa l'esito della verifica.
2. L'autorità concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario ed i risultati raggiunti dallo stesso sul piano dei traffici ed occupazionale, anche alla luce dell'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili circa l'esito dell'analisi proponendo, anche alla luce delle eventuali osservazioni ministeriali, le modifiche del programma e del piano di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) punti, rispettivamente, 1 e 2, che ritenga necessarie per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.
3. L'autorità concedente, può deliberare l'avvio della procedura per la decadenza della concessione nei casi e con le modalità previste dall'articolo 47 del codice della navigazione, ivi inclusi i casi di accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate, di mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali dallo stesso indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenzino la negligenza o l'imperizia imprenditoriale del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione.
4. L'autorità concedente può deliberare la revoca della concessione nei casi di cui all'art. 42 del codice della navigazione.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, gli atti concessori o gli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 84 del 1994, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i canoni ad essi applicati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti trovano applicazione anche alle concessioni o agli accordi sostitutivi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del codice della navigazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 35 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Allegato A

Misure tabellari aggiornate al 2020 determinate ai sensi del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

Misure tabellari aggiornate al 2020	
area scoperta e specchi acquei	€ 0,82633 €/m ²
area di sedime impianti di facile rimozione	€ 1,54937 €/m ²
area di sedime impianti di difficile rimozione	€ 1,85924 €/m ²
Volumetria eccedente la quota +/- 2,70 mt./ al m ³	€ 1,65266 €/m ³
Volumetria tetto massimo	€ 5,16457
Area di sedime pertinenze	€ 1,85924 €/m ²
Volumetria eccedente la quota +/- 2,70 mt. per le pertinenze del p.d.m./ al m ³	€ 3,09874 €/m ³
misura massima	€ 10,32914 €/m ²



\

